

**Ordinanza
sui provvedimenti per combattere
l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico
internazionale viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)**

Modifica del ... febbraio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3

² Disciplina la registrazione dei dati di contatto e, se necessario, di dati sanitari, l'obbligo di quarantena e di test nonché l'esecuzione della quarantena per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus.

³ *Abrogato*

Art. 3 cpv. 1

¹ Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, dati sanitari le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione elencati nell'allegato 1.

Sezione 4 (art. 7)

Abrogato

¹ RS 818.101.27
² RS 818.101.1

Art. 8 cpv. 1 e 4

1 Le persone a partire dai 6 anni che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono poter presentare un risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.

4 *Abrogato*

Art. 9a cpv. 2 lett. a

Abrogato

Art. 11 cpv. 1 lett. a

1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza di un risultato negativo del test secondo l'articolo 8 capoverso 1;

Art. 11b

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il... febbraio 2022 alle ore 00.00³.

... febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).